

ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI UN NUCLEO RESIDENZIALE (16 POSTI LETTO) TEMPORANEAMENTE DEDICATO ALL'ACCOGLIENZA DI PAZIENTI CON INFEZIONI DA SARS COV-2 IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA, DIMESSI DAI REPARTI PER ACUTI DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, GUARITI CLINICAMENTE MA NON GUARITI VIROLOGICAMENTE E/O PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI PROVENIENTI DAL DOMICILIO O DA STRUTTURE RESIDENZIALI IN CONDIZIONI DI ASINTOMATICITA'. DURATA DELL'ACCORDO: MESI 3 (TRE) EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI MESI 3 (TRE).

TRA

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA (C.F. e P.I. 02483810392), sede legale in via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna (RA), quale Soggetto committente, rappresentata dal Dott. Mirco Tamagnini, in qualità di Direttore delle Attività Socio Sanitarie, il quale agisce munito dei necessari poteri per dare esecuzione alla Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL della Romagna n. 24 del 20/01/2020 ad oggetto "Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali"

e

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) DEL DISTRETTO DI CESENA VALLE DEL SAVIO (C.F. e P.I. 03803460405), sede legale in via Dandini, 244 – 47521 Cesena (FC), di seguito denominata per brevità anche ASP, soggetto gestore e titolare della struttura CRA "Nuovo Roverella" sita in via Ancona, 290 – 47521 Cesena (FC), rappresentata dal Dott. Alessandro Strada, in qualità di Direttore della medesima,

CONSIDERATO

- art. 38 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2, “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, così come modificato dall’art. 39 delle L.R. 22 dicembre, n. 20;
- DGR 772/2007, ad oggetto “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell’elenco dei servizi per l’attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e socio-sanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 L.R. 2/2003 e s.m.i.”;
- DGR 514/2009, ad oggetto “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari” e s.m.i.;
- DGR 273/2016, ad oggetto “Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente”;
- DGR 1429/2019, ad oggetto “Adeguamento provvisorio della remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati ai sensi della DGR 273/2016 e s.m.i.”;
- DGR 1422/2020, ad oggetto “Adeguamento provvisorio della remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati ai sensi della DGR n. 273/2016 e s.m.i.”;
- DGR 1662/2020 “Misure straordinarie per emergenza COVID-19 nei servizi socio-sanitari e indicazioni su durata dei provvedimenti di accreditamento socio-sanitario”;

RICHIAMATI

- Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, Convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- DPCM 23 febbraio 2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Ordinanza contingibile e urgente del 23 febbraio 2020, n. 1, con la quale il Ministro della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, detta le misure urgenti e straordinarie per il contenimento adeguato della diffusione del COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna;
- Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna del 24 febbraio 2020, n. 16, recante “Chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il presidente della Regione Emilia-Romagna (...)”, nel quale, in particolare, si precisa che resta facoltà delle Autorità territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni, laddove necessarie, in ragione di particolari esigenze delle comunità locali;
- DPCM 25 febbraio 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- DPCM 1° marzo 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- DPCM 4 marzo 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- DPCM 8 marzo 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- DPCM 9 marzo 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- DPCM 11 marzo 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- DPCM 17 maggio 2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna 17 maggio 2020, n. 82, recante “Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
- Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
- Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica”;
- Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto-Legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
- DPCM 3 dicembre 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”;
- Decreto-Legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
- Decreto-Legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;

VISTI

- nota PG/2020/0225400 del 16/03/2020, con la quale la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, in ottemperanza all'art. 8 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, ha trasmesso le “linee di indirizzo per la costituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale” nelle Aziende UU.SS.LL. della Regione Emilia-Romagna;
- nota PG/2020/0240903 del 20/03/2020, con la quale la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare ha fornito ai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL., ai Sindaci, ai Direttori di Distretto della Regione Emilia-Romagna e agli enti gestori interessati prime indicazioni, per i servizi territoriali socio-sanitari e strutture residenziali per anziani e persone con disabilità, inerenti le misure per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, nonché la situazione di difficoltà venutasi a creare in seguito all'emergenza;
- nota PG/2020/0244554 del 23/03/2020 con la quale la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare ha fornito ai Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL., ai Sindaci, ai Direttori di Distretto della Regione Emilia-Romagna e agli enti gestori interessati precisazioni e indicazioni operative su come prevenire la diffusione delle infezioni da COVID-19 nelle strutture residenziali di diversa tipologia, che ospitano persone anziane e persone con disabilità, a prescindere dal regime di convenzione o meno con il SSN, come proteggere gli operatori e come gestire eventuali casi sospetti o accertati di COVID-19;
- nota PG/2020/0246661 del 24/03/2020 a firma congiunta dei Responsabili dei Servizi Assistenza Territoriale e Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, relativamente all'emergenza sanitaria COVID-19, con la quale sono stato forniti ai

Direttori Sanitari, ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica e ai Direttori dei Dipartimenti Cure Primarie delle Aziende UU.SS.LL. della Regione Emilia-Romagna, aggiornamenti e indicazioni in merito alla gestione dei casi a domicilio e alla sorveglianza sanitaria dei contatti stretti, in particolare sottolineando l'esigenza di un adeguato raccordo tra Dipartimenti di Sanità Pubblica e MMG/PLS, al fine di assicurare, ognuno per le proprie competenze, le azioni di sanità pubblica e quelle di assistenza sanitaria previste a seguito dell'individuazione dei casi sospetti di malattia;

- Circolare 25 marzo 2020 (prot. n. 7865) del Ministero della Salute, contenente “Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19”, fermo restando quelle già disposte nelle precedenti Circolari prot. n. 2619 del 29 febbraio 2020, prot. 2627 del 1° marzo 2020 e prot. n. 7422 del 16 marzo 2020; in particolare, per l'Area territoriale sono evidenziati la presa in carico dei pazienti COVID-19 e il ruolo delle USCA nella gestione domiciliare dei pazienti affetti che non necessitano di ricovero ospedaliero, mentre per quanto riguarda le Residenze Sanitarie Assistite (RSA) si evidenzia la necessità di attivare una stretta sorveglianza e monitoraggio, nonché il rafforzamento dei *setting* assistenziali, nonché l'esigenza di identificare prioritariamente strutture residenziali assistenziali dedicate, ove trasferire i pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero, per evitare il diffondersi del contagio e potenziare il relativo *setting* assistenziale;
- nota PG/2020/0279089 del 8 aprile 2020 della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare che ha aggiornato e fornito ulteriori indicazioni in merito alla gestione dei casi a livello territoriale, in particolare sulla gestione dei casi in isolamento domiciliare e in struttura residenziale, in particolare le Case Residenza per Anziani, ritenendo utile affrontare più sistematicamente il tema del supporto che le Aziende Sanitarie devono fornire a tali strutture, rappresentando queste uno dei

contesti a maggior rischio per la diffusione del COVID-19, sia fra gli ospiti, sia fra gli operatori;

- DGR 406/2020, ad oggetto “Approvazione dei piani di contrasto alla diffusione del COVID-19 nelle strutture residenziali e presso il domicilio”;
- OPR 113/2020 recante “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”, contenente indicazioni per l'accesso degli utenti alle strutture residenziali per anziani e disabili;

PREMESSO CHE

- a seguito di quanto disposto dalla DGR 406/2020, in cui viene declinato il Piano di contrasto alla diffusione di COVID-19 all'interno delle strutture residenziali per anziani e disabili e della successiva OPR 113/2020 (del 17/06/2020), è stato condotto un progetto sperimentale presso la CRA “Nuovo Roverella”, per l'istituzione di posti letto in un “nucleo di osservazione” atto a garantire il necessario periodo di isolamento di 14 giorni degli ospiti, prima dell'ingresso nella struttura residenziale di destinazione (CRA o altra struttura residenziale per anziani/disabili);
- in ottemperanza alle suddette indicazioni regionali in materia di emergenza COVID-19, volte alla tutela degli utenti già inseriti in strutture residenziali, sia per anziani che per disabili, l'Azienda USL della Romagna, con Determina n. 2017 del 18 giugno 2020, adottata dal Direttore dell'U.O. Gestione Rapporto con i Servizi Socio Sanitari, ha approvato un progetto che prevedeva la costituzione di un nucleo di monitoraggio anziani non autosufficienti da mettere in “quarantena precauzionale per 14 giorni”, prima di prevederne il ritorno o l'ingresso in strutture già individuate ed indicate nei progetti individualizzati;
- contestualmente all'approvazione del progetto, la Determina dirigenziale di cui sopra, prendeva atto dell'individuazione dell'ASP, Azienda pubblica di Servizi alla Persona del Distretto di Cesena Valle del Savio quale soggetto a cui affidare, in via

temporanea, la gestione e responsabilità del progetto stesso, da realizzarsi presso la Casa Residenza per Anziani “Nuovo Roverella”, sita in via Ancona n. 290, 47521 Cesena (FC), prevedendone una durata contrattuale, a decorrere dal 15/06/2020 al 31/07/2020, fatta salva la facoltà di prosecuzione dello stesso in caso di necessità collegata al perdurare dello stato emergenziale di COVID-19;

- con Determina n. 2537 del 28 luglio 2020, adottata dal Direttore dell’U.O. Gestione Rapporto con i Servizi Socio Sanitari, si prorogava dal 01/08/2020 al 31/08/2020 l’affidamento, in via temporanea, del progetto di cui alla succitata Determina dirigenziale n. 2017 del 18 giugno 2020;
- con nota prot. n. 2020/0239647/P del 18/09/2020, lo scrivente Direttore ha richiesto all’U.O. Gestione Rapporti con i Servizi Socio Sanitari di procedere in estrema urgenza alla stipulazione di un accordo, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con l’Azienda pubblica di Servizi alla Persona del Distretto di Cesena Valle del Savio, titolare della Casa Residenza e Centro Diurno “Nuovo Roverella” per l’attivazione di un nucleo residenziale (10 posti letto con assistenza infermieristica h12) dedicato all’accoglienza di pazienti in condizioni di non autosufficienza negativi alla SARS COV-2 e che necessitano di una collocazione temporanea per un periodo di osservazione di 14 giorni;
- con Determina n. 3110 del 25 settembre 2020, adottata dal Direttore U.O. Gestione Rapporto con i Servizi Socio Sanitari (con oggetto “Approvazione dell’accordo con l’ASP Distretto di Cesena – Valle Savio, Ente Gestore della Casa Residenza e Centro Diurno “Nuovo Roverella”, per l’attivazione del servizio di gestione di un nucleo residenziale di 10 posti letto, dedicato all’accoglienza di pazienti in condizioni di non autosufficienza negativi alla SARS COV-2 – Costo stimato euro 216.720,00”), si è provveduto ad approvare lo schema di contratto con la succitata ASP per l’attivazione del servizio in argomento, con decorrenza del medesimo entro e non oltre il 28/09/2020, per un periodo di quattro mesi, eventualmente rinnovabile

per ulteriori quattro. Nella medesima Determinazione si prendeva atto che gli importi dei corrispettivi per il periodo 28/09/2020 – 31/01/2021, stimati in complessivi euro 216.720,00 più, in caso di rinnovo al 31/05/2021 di ulteriori euro 206.400,00 (stime effettuate ipotizzando la piena occupazione dei posti letto occupati per entrambi gli interi periodi), saranno rimborsati dalla Regione nell'ambito dei finanziamenti collegati all'emergenza COVID-19;

- in data 28 settembre 2020 le parti addivenivano alla stipula del predetto accordo con decorrenza dal 28/09/2020 al 31/01/2021 ed eventualmente prorogabile dal 01/02/2021 al 31/05/2021;
- alla scadenza del primo contratto l'Azienda USL della Romagna non ha inteso procedere al rinnovo stante la necessità rappresentata al punto successivo;
- con nota prot. n. 2021/0032525/P del 04/02/2021 lo scrivente Direttore ha richiesto all'U.O. Gestione Rapporti con i Servizi Socio Sanitari di procedere alla stipulazione di un accordo, per la durata di 3 mesi (rinnovabile per ulteriori 3 mesi, in caso di necessità), ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con la l'ASP Distretto di Cesena – Valle Savio, per la costituzione di un nucleo residenziale (n. 16 posti letto con assistenza infermieristica h24) temporaneamente dedicato all'accoglienza di pazienti con infezioni da SARS COV-2 in condizioni di non autosufficienza, dimessi dai reparti per acuti dell'Azienda USL della Romagna, guariti clinicamente ma non guariti virologicamente e/o pazienti non autosufficienti provenienti dal domicilio o da strutture residenziali in condizioni di asintomaticità;
- il presente accordo deve prevedere che, nel caso in cui la pressione epidemiologica si riveli nel prossimo futuro meno acuta, giungendo alla rilevante riduzione della necessità dei posti letto messi a disposizione dall'ASP per i pazienti in oggetto, si possa procedere alla trasformazione della destinazione d'uso dei medesimi (posti letto) per pazienti compatibili per livelli assistenziali (a titolo esemplificativo e non esaustivo conversione in nucleo di carattere osservazionale, transitorietà, ...);

CONSIDERATO

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 15 in tema di accordi conclusi fra pubbliche amministrazioni per attività di interesse comune, il quale, al comma 2-bis, dispone che detti accordi siano “sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi”;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare l’art. 5, comma 6, il quale prevede che “un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
 - c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse ed oggetto del contratto

Forma oggetto del presente contratto la costituzione di un nucleo residenziale (16 posti letto) temporaneamente dedicato all’accoglienza di pazienti con infezioni da SARS

COV-2 in condizioni di non autosufficienza, dimessi dai reparti per acuti dell'Azienda USL della Romagna, guariti clinicamente ma non guariti virologicamente e/o pazienti non autosufficienti provenienti dal domicilio o da strutture residenziali in condizioni di asintomaticità .

Con il presente contratto l'Amministrazione Committente affida all'Amministrazione esecutrice del servizio, che accetta, l'esecuzione delle relative prestazioni alle condizioni di seguito indicate.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito del contratto si intende per:

- a) **Amministrazione Committente:** l'Azienda USL della Romagna a favore della quale il Fornitore si impegna ad eseguire il servizio richiesto;
- b) **Contratto:** il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) **Fornitore / Amministrazione esecutrice del servizio / Gestore:** l'Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP) del Distretto di Cesena Valle del Savio, soggetto gestore e titolare della struttura CRA "Nuovo Roverella";
- d) **Sito:** lo spazio web sul Portale internet raggiungibile al seguente indirizzo: <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/amministrazionetrasparente/bandi-di-gara-econtratti>, dedicato e gestito dall'Azienda USL della Romagna, contenente un'area riservata a ciascun bando di gara.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

Per quanto non regolato presente documento, si applicheranno le disposizioni di cui al Codice Civile e le altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove

intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

L'Aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di contratto.

Articolo 4 - Notifiche e comunicazioni

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza, cui è necessario dare data certa, vanno effettuate a mezzo PEC.

Articolo 5 – Durata del contratto ed opzioni

Il presente contratto avrà durata di 3 (tre) mesi, con decorrenza dal 08/02/2021.

L'Amministrazione Committente si riserva la facoltà, al termine del periodo contrattuale di cui al presente articolo, di rinnovare, a parità di condizioni, il contratto per ulteriore 3 (tre) mesi, previa comunicazione da inviare al Fornitore con congruo preavviso.

Nessuna pretesa può essere vantata dall'Amministrazione esecutrice del servizio in caso di mancato esercizio dell'opzione di rinnovo.

È escluso ogni tacito rinnovo del presente atto.

Le parti convengono che, nel caso in cui la pressione epidemiologica si riveli nel prossimo futuro meno acuta, giungendo alla rilevante riduzione della necessità dei posti letto messi a disposizione dall'ASP per i pazienti in oggetto, si potrà procedere alla trasformazione della destinazione d'uso dei medesimi (posti letto) per pazienti compatibili per livelli assistenziali (a titolo esemplificativo e non esaustivo conversione in nucleo di carattere osservazionale, transitorietà, ...).

Articolo 6 – Importo complessivo del contratto e tariffe per posto letto

L'ammontare complessivo del contratto (3 mesi al netto dell'opzione di rinnovo) è pari ad euro 252.720,00 iva esente.

Il suddetto importo non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma è determinato in funzione di un fabbisogno complessivo del servizio, stimato in funzione della piena occupazione dei posti letto per l'intero periodo (mesi 3).

Le tariffe giornaliere che saranno corrisposte dall'Amministrazione Committente sono le seguenti:

- euro 175,50/giorno per posto letto occupato al netto di IVA (se ed in quanto dovuta);
- euro 117,50/giorno per posto letto libero al netto di IVA (se ed in quanto dovuta).

Articolo 7 – Finalità e descrizione del servizio

Il Servizio si rivolge a soggetti in condizioni di non autosufficienza in dimissione dai reparti ospedalieri che, dopo un ricovero per infezione SARS Cov-2, sono clinicamente guariti o asintomatici ma non possono essere gestiti in sicurezza, a causa del rischio di contagio nell'ambiente di vita da cui provengono, in quanto non ancora virologicamente guariti e/o pazienti non autosufficienti provenienti dal domicilio o da strutture residenziali in condizioni di asintomaticità.

Pertanto, lo scopo del Servizio è contenere lo sviluppo di focolai da contagio COVID da parte di soggetti che necessitano di monitoraggio, in attesa di negativizzazione di due tamponi consecutivi.

Sono eleggibili pazienti non autosufficienti residenti nel territorio dell'Azienda USL della Romagna.

Le modalità di segnalazione ed ingresso sono in capo al NuCOT locale, nel rispetto della PA 145 (Allegato 1) ed ogni singolo ingresso e dimissione deve essere effettuato attraverso la validazione da parte del medesimo Nucleo.

La responsabilità del monitoraggio clinico e assistenziale del paziente è in capo all'Amministrazione esecutrice del servizio nel rispetto anche delle indicazioni regionali di cui alla DGR 406/2020.

L'Azienda USL della Romagna garantisce un supporto consulenziale diretto attraverso l'equipe specialistica COVID-19 territoriale di ambito con presenza al proprio interno di competenze infettivologiche e pneumologiche.

L'Amministrazione esecutrice del servizio assicura:

1. la cura e l'assistenza in relazione ai bisogni degli ospiti, con un'adeguata presenza di personale qualificato ai sensi della DGR 514/2009 e s.m.i. (infermieri H12, OSS H24) prevedendo un adeguamento dei parametri sanitari secondo le necessità dei pazienti e comunque concordate con l'Azienda USL della Romagna.
2. un'equipe formata preferibilmente da operatori con esperienza nell'assistenza a ospiti positivi al coronavirus, o esperienza nella gestione di pazienti con diagnosi di sospetto COVID, o nella gestione di pazienti in regime di quarantena o di isolamento fiduciario;
3. la messa in campo di tutte le misure di sicurezza previste dalle procedure dell'Azienda Usl della Romagna o dalle indicazioni ministeriali volte a prevenire la diffusione del contagio.

L'Amministrazione Committente assicura:

1. assistenza medica fino a un massimo di 24 ore; n. 3 risorse infermieristiche per il completamento delle 24 ore giornaliere;
2. la dotazione per via diretta dei DPI necessari a fronteggiare il rischio da contagio da COVID-19;
3. la fornitura/effettuazione di tamponi e test sierologici per gli esami su tutti gli ospiti ed il personale;
4. la consulenza specialistica geriatrica, infettivologica, pneumologica e del rischio infettivo.

Per la definizione dei rimanenti aspetti contrattuali si intendono integralmente richiamate le disposizioni contenute nel Contratto di Servizio (ID 236364 Unione Valle del Savio del 01/05/2018) relativo al servizio definitivamente accreditato di Casa Residenza

Anziani “Nuovo Roverella”, approvato dall’Azienda USL della Romagna con Determinazione n. 1658 del 1° giugno 2018 e successiva proroga di cui alla Determinazione n. 1379/2020).

Articolo 8 – Fatturazione e pagamenti

In applicazione:

- della Delibera di Giunta n. 287/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che, a partire 31/01/2016, le aziende sanitarie regionali e i propri fornitori sono tenuti a emettere/ricevere ordini e documenti di trasporto in modalità elettronica, sulla base dello standard Europeo PEPPOL (Pan European Public Procurement On Line);
- del Decreto del Ministero delle Finanze del 07/12/2018 che prevede che a partire dal 01/10/2019, per tutte le aziende sanitarie nazionali, se viene effettuato l'invio ai fornitori di un ordine esso avvenga obbligatoriamente in formato elettronico tramite il sistema nazionale "NSO - Nodo Smistamento Ordini", pena l'impossibilità di effettuare la liquidazione delle fatture emesse a seguito di ordini non elettronici;

gli Operatori Economici, devono attivarsi per gestire lo scambio dei documenti del ciclo degli acquisti (ordini / documenti di trasporto e altri eventuali documenti assimilabili) secondo le modalità adottate dalle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna, in linea con quanto previsto dalle specifiche tecniche nazionali e sono tenuti, a dotarsi del cosiddetto ID PEPPOL e a comunicarlo alla Azienda USL della Romagna prima della stipula del contratto d'appalto.

Si precisa che, qualora gli Operatori Economici non fossero in grado di aderire a breve a un Provider di servizi per la comunicazione diretta nella modalità PEPPOL, sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER) – a cui sono tenute a registrarsi tutte le aziende che intendono effettuare forniture e partecipare alle gare delle Aziende Sanitarie regionali – è disponibile un’apposita funzionalità per ottenere un

“identificativo PEPPOL”. Tale identificativo consentirà, nell'immediato, di ricevere ordini in modalità elettronica dalle Aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna.

Le modalità operative per ottenere l'ID PEPPOL sono descritte nel manuale “Guida per la registrazione PEPPOL”, disponibile al seguente link: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide_operatori_economici.

Informazioni più dettagliate sulla dematerializzazione del ciclo degli acquisti, sono disponibili nell'apposita sezione del sito: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/noti-er-fatturazione-elettronica/noti-er-informazioni-general>.

Per eventuali richieste di chiarimento, è possibile scrivere a: Support.Notier@Regione.Emilia-Romagna.it.

Si precisa altresì, come previsto dal Decreto del MEF del 7 dicembre 2018, così modificato con Decreto del 27.12.2019 che dal 01/02/2020 (per i servizi dal 01/01/2021) le Regole Tecniche del Nodo Smistamento Ordini prevedono che l'ordine ricevuto dopo tale data vada citato in fattura con apposite modalità e anche che da quella data, se la fattura viene emessa per uno dei casi che, in eccezione, non prevede l'invio preliminare al fornitore di un Ordine, vada indicato nell'apposito campo il valore #NO#.

(si veda http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/).

Qualora dovessero avvenire modifiche alle suddette modalità di gestione dei documenti contabili in argomento, queste saranno prontamente comunicate al fornitore, che dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite senza oneri per l'Azienda USL.

Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come ad esempio i documenti di trasporto) devono essere intestati a: Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Sede Legale e Operativa: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA) - Codice fiscale e partita IVA: 02483810392.

Le fatture devono indicare i seguenti elementi: numero dell'ordine aziendale; dettaglio fornitura/servizio prestato.

Le fatture devono essere trasmesse all'Azienda USL della Romagna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A.- codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9.

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture contattare Azienda USL della Romagna U.O. Bilancio e Flussi Finanziari (tel. 0547 352250).

Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, questa sarà prontamente comunicata e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

I pagamenti delle fatture avverranno entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D. Lgs. 231/2002, per i beni ed i servizi, la verifica di conformità avverrà entro 30 giorni dalla data di invio dei documenti che comprovano la consegna della merce o la prestazione del servizio.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'esecuzione del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli artt. 3 e 6 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'Azienda USL della Romagna risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera inviata a mezzo PEC, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

Si informa che l'Azienda USL della Romagna rientra nel regime di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (*split payment*). Pertanto, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto

delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L'Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

Articolo 9 - Direttore dell'esecuzione (DEC)

In armonia alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento dell'appalto, l'Azienda USL della Romagna designa il Direttore dell'Esecuzione del Contratto nella persona della Dott.ssa Francesca Righi che, in particolare, coordina tutti i ruoli coinvolti nell'esecuzione del contratto, è l'interfaccia decisionale con il contraente per conto del Committente, comunica al RUP le eventuali inadempienze nell'espletamento del servizio anche al fine di pianificare gli interventi giuridico-amministrativi necessari.

Articolo 10 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Azienda USL della Romagna, è competente in via esclusiva il Foro di Ravenna.

Articolo 11 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Con la sottoscrizione del presente atto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR) nonché dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

L'Azienda USL della Romagna, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del presente contratto, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

In ogni caso l'Amministrazione Committente dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione del contratto ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato.

Qualora, in relazione all'esecuzione del presente contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Azienda USL della Romagna risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e dell'art. 29 D.Lgs. 196/2003 ed allo stesso sarà richiesta la sottoscrizione della modulistica predisposta dall'Azienda USL della Romagna ai sensi del Regolamento UE e della normativa nazionale in materia.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,

nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Azienda USL della Romagna U.O. Affari Generali e Legali, sede legale Via De Gasperi, n. 6 – 48121 Ravenna, oppure al Direttore della U.O. Acquisti Aziendali, Viale I Maggio n. 280 – 47522 Cesena (FC). L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Azienda USL della Romagna, con sede in Via De Gasperi n. 8 – 48121 Ravenna, Tel. 0544.286502; Pec: azienda@pec.auslromagna.it - L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall'Azienda USL della Romagna è disponibile sul sito web: www.auslromagna.it - L'Azienda Usl della Romagna ha provveduto a designare il Responsabile della protezione dei dati (DPO), i cui contatti sono i seguenti:

E-mail: dpo@auslromagna.it

PEC: azienda@pec.auslromagna.it

Articolo 12 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale. Sono a carico dell'Amministrazione esecutrice del servizio tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al contratto ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione Committente per legge.

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

Dott. Mirco Tamagnini

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA (ASP)
DEL DISTRETTO DI CESENA
VALLE DEL SAVIO
Dott. Alessandro Strada

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.